

Venezia, 11.12.2012

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici

Territoriali del Veneto

LORO SEDI

Oggetto: - Adempimenti in materia di decertificazione ex art. 15 legge n. 183/11 – Costituzione gruppo di lavoro presso gli UST

Con l'allegata nota, prot. n.18325-A01a del 17.12.2012, è stato costituito presso la Direzione Generale dell'USR per il Veneto un Ufficio responsabile, con funzione di garantire l'attuazione delle norme in materia di decertificazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/11.

Tale norma prescrive, infatti, la necessità che le PP.AA. si dotino di un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, con il compito, anche, di individuare gli adempimenti e le misure organizzative necessarie per favorire la piena attuazione del processo di "decertificazione" e garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive.

Per garantire il tempestivo adempimento degli obblighi previsti dalla legge citata, si ravvisa la necessità che ogni Ufficio Scolastico Territoriale individui al proprio interno un Ufficio responsabile che si occupi di ottemperare alle richieste di accesso ai dati in loro possesso che perverranno da parte di altre Amministrazioni.

Premesso quanto sopra, **si invitano i Dirigenti in indirizzo ad individuare un Ufficio responsabile ai sensi di quanto precisato.**

I nominativi del componente o dei componenti di ogni Ufficio istituito presso ciascun UST saranno comunicati a questa Direzione e dovranno essere pubblicati sul relativo sito istituzionale attraverso la creazione di un'apposita sezione intitolata "decertificazione". Tale sezione conterrà oltre ai nominativi, anche l'indirizzo di posta elettronica presso cui potranno essere inviate le richieste.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del D.P.R. 445/2000, come sostituito dalla Legge 183/11, *"la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione"*.

Per quanto sopra precisato, si invitano le SS.LL. a vigilare sul rispetto, da parte dei referenti per la decertificazione, delle indicazioni quivi richiamate in attuazione della normativa vigente in materia.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

Gianna Marisa Miola

IL DIRIGENTE

Francesca Sabella